STUDIO FOCUS

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 1 DEL 10 GENNAIO 2025

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **DETRAIBILITÀ IVA PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO**

  A fine anno è necessario porre attenzione all'individuazione del momento in cui può essere detratta l'IVA delle fatture emesse negli ultimi mesi, ed in particolare alla data di ricezione della fattura da parte dell'acquirente o committente. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

- **TASSO DI INTERESSE LEGALE 2025**

  Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10.12.2024, il tasso di interesse legale è stato ridotto dal 2,5% al 2%, in vigore il 1° gennaio 2025. Questa riduzione ha risvolti anche in ambito fiscale, riepilogati in questa scheda.

- **IL DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2025**

  Con nota n. 127214 del 18 dicembre 2024 il MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy) ha pubblicato la misura del diritto camerale per il 2025, rimasto invariato rispetto a quanto previsto nel 2024. La nota riporta le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2025, qui riassunte.

- **TAX CREDIT MUSICA: DOMANDE ENTRO IL 28.2.2025**

  Fino al 28.02.2025 è possibile presentare, esclusivamente on-line, la domanda per il riconoscimento del tax credit musica, un credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti per le attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione, promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo l'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 10.01.2025 AL 24.01.2025**

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Il Collegato Lavoro 2024 diventa legge

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28.12.2024 la Legge del 13.12.2024 n. 203 (Collegato Lavoro) recante disposizioni in materia di lavoro. La legge si propone di semplificare numerosi adempimenti burocratici e migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, ponendo attenzione anche alla flessibilità delle prestazioni**.** Brevemente:

- ampliata la platea dei soggetti che possono avvalersi del regime forfetario attraverso l'eliminazione della causa ostativa che impedisce l'applicazione del regime alle persone fisiche iscritte agli albi professionali che svolgono attività libero-professionale in favore di datori di lavoro con più di 250 dipendenti, purché tali persone abbiano contemporaneamente un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato con un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno. I lavoratori autonomi che beneficiano di questa misura sono tenuti a eleggere un domicilio professionale diverso da quello del datore di lavoro e non deve esserci sovrapposizione in termini di oggetto, modalità della prestazione, orario e giornate di lavoro.
- Diverse le modifiche introdotte alla normativa sulla somministrazione di lavoro:
  - ✓ strutturale la possibilità per l'utilizzatore di impiegare il medesimo lavoratore senza obbligo di assunzione, in presenza di contratto a tempo indeterminato con l'agenzia interinale.
  - ✓ esenzioni dai limiti quantitativi previsti per la somministrazione di lavoratori a tempo determinato.
  - ✓ esenzione dall'applicazione delle causali per i contratti di somministrazione a tempo determinato che superano i 12 mesi per :
    - I lavoratori disoccupati da più di sei mesi.
    - I lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali.
    - I lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Librerie aperte da giovani: stanziati 4 ML

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre il Decreto-legge 201 con misure urgenti in materia di cultura, che introduce misure volte a favorire e promuovere la cultura e la lettura e apporta molteplici novità. In merito agli interventi, sono previsti stanziamenti per:

- favorire l'apertura di **nuove librerie da parte di giovani fino a 35 anni di età** con 4 milioni di euro per il 2024;
- sostenere l'editoria libraria con 30 mln. di euro per il 2024 e ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo con 10 mln. di euro per il 2024;
- stabilizzazione del regime semplificatorio per la realizzazione degli spettacoli dal vivo.

Riduzione contributiva Alluvione 2023

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

Con la circolare 114 del 31 dicembre INPS ha dettagliato le istruzioni per la fruizione del beneficio contributivo riservato ai datori di lavoro agricoli che operano nelle aree di Emilia Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali nel 2023, specificate nell'Allegato 1 del Decreto-Legge n. 61 del 1° giugno 2023, per i periodi contributivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

Si ricorda che in merito INPS ha comunicato la **sospensione fino al 17.3.2025 dei pagamenti.** I datori di lavoro **potranno beneficiarne senza dover presentare alcuna istanza.** Verranno informati attraverso il servizio di "Comunicazione Bidirezionale" disponibile nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente".

Contributi Quotidiani e Periodici: domande entro il 31 gennaio

Il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato il 30 dicembre 2024 l'avviso di 'apertura della piattaforma per le domande di contributo per le imprese editrici 2024. Possono accedere, a condizione che esercitino unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente:

- le cooperative giornalistiche;
- le imprese editrici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 novembre 2016, data di entrata in vigore della Legge n 198/2016;
- gli enti senza fini di lucro ovvero le imprese editrici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
- le imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.

Dal 2 gennaio 2025 è attiva la piattaforma per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi 2024. Il termine scade il 31 gennaio 2025.
La domanda, e gli ulteriori documenti richiesti per l'eventuale erogazione della rata di anticipo, devono essere presentati esclusivamente con la procedura online accessibile dalle ore 8.00 del 2 gennaio 2025 alle ore 24.00 del 31 gennaio 2025, sulla piattaforma del Dipartimento. Per info è attiva la casella di posta : helpdesk.piattaformacontributi@governo.it

Mini contratti di sviluppo PMI: domande dal 5 febbraio

Il MIMIT ha pubblicato il Decreto Direttoriale 20 dicembre per l'apertura di uno sportello per le **domande di agevolazione** rivolte alle **PMI che investono in ambito tecnologico**. Lo strumento del Mini contratto di sviluppo è stato introdotto dal DL Coesione pubblicato in GU n 107 del 7 maggio, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro. La domanda di agevolazioni deve essere presentata esclusivamente in via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet **dell'Agenzia Invitalia a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025**. La domanda di agevolazione deve essere formulata secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nel sito dell'Agenzia e deve essere firmata digitalmente, pena l'improcedibilità della stessa. I piani di investimento devono riguardare i seguenti settori:

a) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deeptech;
b) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette;
c) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici.

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

Le agevolazioni sono concesse nella sola forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, a copertura delle spese ammissibili secondo le seguenti percentuali:

a) piccole imprese: 55% (cinquantacinque percento);
b) medie imprese: 45% (quarantacinque percento);
c) imprese di grandi dimensioni: 35% (trentacinque percento).

Esonero per parità di genere: al via le domande

La legge n. 162 del 5 novembre 2021 ha introdotto per i datori di lavoro privati che ottengano la "Certificazione della parità di genere" un esonero contributivo pari all'1% per tutti i dipendenti, con un limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario. Per usufruirne con certificazione ottenuta entro il 31 dicembre 2024, i datori di lavoro devono presentare domanda entro il 30 aprile 2025. INPS ha fornito le nuove istruzioni con il messaggio 4479 del 30 dicembre 2024. INPS precisa che le richieste rimangono nello stato "trasmessa" fino alla scadenza del termine di presentazione (30 aprile 2025). Successivamente, l'INPS eseguirà le verifiche e le domande approvate saranno contrassegnate dallo stato "Accolta" e verrà comunicato l'importo dell'esonero. In caso di risorse insufficienti, l'esonero potrà essere ridotto proporzionalmente.

Concludiamo informando che il 27 dicembre 2024 il Ministero dell'Interno ha pubblicato tre circolari riguardanti i tachigrafi nei mezzi di autotrasporto per conto terzi che specificano alcune particolarità in materia di utilizzo del tachigrafo, sanzioni e registrazioni da effettuare.

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

DETRAIBILITÀ IVA PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO

A **fine anno** è necessario porre attenzione all'**individuazione** del **momento** in cui **può essere detratta l'IVA delle fatture emesse negli ultimi mesi**, ed in particolare alla **data di ricezione** della fattura da parte dell'**acquirente** o **committente**. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

<table>
<tr><th colspan="2">DETRAIBILITÀ IVA PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO</th></tr>
<tr><td>PREMESSA</td><td>Ai fini delle detraibilità delle fatture a cavallo d'anno, in generale, se il documento è ricevuto:
entro il 31.12.2024, la relativa IVA è detraibile
✓ nella liquidazione di dicembre, oppure
✓ da ultimo, nell'ambito del modello IVA 2025 relativo al 2024;
nel 2025, la relativa IVA è detraibile
✓ nella liquidazione del mese di ricevimento (o dei mesi successivi), oppure
✓ da ultimo, nell'ambito del modello IVA 2026 relativo al 2025.
Il diritto alla detrazione dell'imposta è infatti legato al concetto di esigibilità[1].</td></tr>
<tr><td>EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE</td><td>L'art. 6 del D.P.R. 633/1972 prevede che il momento di effettuazione delle operazioni sia diverso a seconda che l'oggetto dell'operazione sia una cessione di beni ovvero una prestazione di servizi.

<table><tr><th colspan="2">MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI</th></tr><tr><td>cessione di beni immobili</td><td>stipula dell'atto, anche se con clausola di riserva della proprietà, o se si tratta di locazione con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti</td></tr><tr><td>cessione di beni mobili</td><td>consegna o spedizione del bene, anche se con clausola di riserva della proprietà</td></tr><tr><td>prestazioni di servizi</td><td>pagamento del corrispettivo</td></tr><tr><td colspan="2">Per qualsiasi tipologia di operazione, se viene pagato in tutto o in parte, il corrispettivo, ovvero se viene emessa fattura, si realizza il momento di effettuazione dell'operazione, limitatamente all'importo pagato o fatturato</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>DETRAZIONE IVA</td><td>Nel momento in cui l'operazione si considera effettuata l'IVA diviene esigibile, ragion per cui:
il cedente/prestatore diviene debitore dell'imposta verso l'Erario, mentre
in capo al soggetto cessionario/committente sorge il diritto a detrarre l'imposta.</td></tr>
</table>

[1] Sul tema, l'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 328 del 24.12.1997 ha fornito chiarimenti

QR code per accesso allo storico delle circolari.

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

	Qualora, per qualsiasi motivo, il cessionario o committente non dovesse esercitare il diritto alla detrazione nel momento dell'esigibilità, ossia nel momento in cui l'operazione si considera effettuata, può comunque esercitare tale diritto entro i termini previsti dall'articolo 19, del Dpr 633/1972. In particolare, è possibile, almeno in via ordinaria, individuare un termine iniziale ed un termine finale per l'esercizio del **diritto a detrazione**: ♦ termine **iniziale**: il momento della **esigibilità** dell'imposta; ♦ termine **finale**: entro il termine di **presentazione della dichiarazione annuale** IVA relativa all'anno in cui il diritto è sorto.
REGISTRAZIONE DELLE FATTURE	L'art. 25, comma 1 del D.P.R. 633/1972 disciplina il diritto a detrarre l'IVA prevedendo che questo è esercitabile, nell'ambito della liquidazione periodica[2], solo con **l'annotazione** della relativa fattura nel **registro** acquisti. In seguito a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 119/2018, l'annotazione della fattura sul registro acquisti in generale può essere eseguita **entro il 15 del mese successivo** a quello di **effettuazione**, partecipando comunque alla liquidazione IVA del periodo precedente. **Esempio** Una fattura immediata datata 13.11.2024 (momento di effettuazione dell'operazione) è ricevuta il 14.11.2024: l'**IVA** è **detraibile** nella **liquidazione** di **novembre**, qualora sia **registrata entro il 15.12.2024** **Esempio** Per una fattura datata 21.07.2024 e ricevuta il 03.08.2024, l'**IVA** è **detraibile** già **a partire** dal mese di **luglio**, se **registrata entro il 15.08.2024**. Naturalmente è sempre possibile effettuare la registrazione della fattura nel mese di agosto con detrazione nel mese di agosto senza avvalersi della facoltà di anticipare la detrazione oppure provvedere alla registrazione e detrazione nei mesi successivi (entro la dichiarazione IVA annuale)
FATTURE DI FINE ANNO	Il concetto **non si applica** alle **fatture** relative ad **operazioni** effettuate nell'**anno precedente**, per le quali la fattura è stata ricevuta l'anno successivo (c.d. "**a cavallo d'anno**"): per esse rimane valida la **regola previgente**. Il momento da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato[3] nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la **duplice condizione**: ♦ **sostanziale,** di avvenuta **esigibilità** dell'**imposta**; ♦ **formale**, relativa al **possesso** di una **valida fattura**[4].

[2] art. 1, comma 1 del D.P.R. 100/1998.
[3] Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/E del 17.01.2018
[4] redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972.

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione del documento, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. Il diritto può essere esercitato quindi al più **tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione** relativa all'anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno.

L'Agenzia delle Entrate ha poi puntualizzato che il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.

La detrazione relativa alle fatture ricevute nell'anno **precedente** prevede la registrazione su apposito **registro sezionale** del registro degli acquisti. In questo modo, per una fattura datata 2024 e ricevuta nel 2024 ma registrata nel 2025, è possibile detrarla nel 2024 previa annotazione in una "apposita sezione" del registro acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2024. Si ricorda che non vi è un obbligo di adottare un sezionale IVA, essendo sufficiente una "***distinta annotazione***" nell'unico registro acquisti IVA, tramite apposita codifica che permetta di individuare tali fatture).

Esempio

Fattura datata 29.12.2024, ricevuta il 30.12.2024 e registrata il 03.01.2025.
La **detrazione** può operare sul **2024**, ma solo nella relativa **dichiarazione annuale IVA** (modello IVA 2025) e la **registrazione** deve avvenire su apposito **registro sezionale** del registro degli acquisti

Al contrario per una **fattura**:

- **datata 2024**
- **ricevuta** nel **2025**,

non è possibile detrarre l'IVA nel 2024, ma **soltanto dal 2025**.

Esempio

Fattura datata 29.12.2024 e ricevuta il 02.01.2025.
Non è **possibile detrarre** l'**IVA** nel mese di **dicembre 2024**, ma **soltanto** dal mese di **gennaio 2025**

Per quanto riguarda il **momento** in cui la **fattura** si considera **ricevuta**[5], la **data di ricezione** è sempre certificata dall'**esito di ricezione dell'SDI**.

[5] come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la **FAQ n. 129 del 19.07.2019** aggiornate al 20.11.2019.

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

	FATTURE 2024 RICEVUTE NEL 2024 Se la fattura datata 2024 è stata ricevuta entro il 31.12.2024, l'imposta può essere detratta: ♦ nella liquidazione del mese di dicembre o quarto trimestre 2024, previa annotazione nel registro degli acquisti (tale fattura va ricompresa nella LIPE del quarto trimestre), ovvero ♦ nell'ambito della dichiarazione IVA relativa al 2024 (modello IVA 2025), annotando la fattura entro il 30.04.2025 in un apposito sezionale del registro acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2024 **FATTURE 2024 RICEVUTE NEL 2025** Se la fattura datata dicembre 2024 è acquisita dall'acquirente o committente a gennaio 2025, l'imposta può essere detratta: ♦ nella liquidazione del mese di gennaio o primo trimestre (rispettivamente, entro il 16.02.2025 e 16.05.2025) o dei mesi o trimestri successivi, previa annotazione nel registro degli acquisti, ovvero ♦ da ultimo nell'ambito della dichiarazione IVA relativa al 2025 (modello IVA 2026). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.04.2026 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti delle fatture ricevute nel 2025. Tale situazione si riscontra: ♦ non soltanto per le fatture datate 2024, emesse (inviate a SdI) entro il 31.12.2024 e ricevute dall'1.1.2025; ♦ ma anche per le fatture datate 2024 ed emesse (inviate a SdI) nei primi giorni del 2025 (entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione o entro il giorno 15 del mese successivo)
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E OPZIONE PER LA TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA CON PRESUNZIONE DI INCASSO/ PAGAMENTO	Con l'istituzione del **regime di contabilità semplificato** per **cassa,** il contribuente ha la possibilità di **optare** per **tenere i registri IVA senza** effettuare le **annotazioni** relative agli **incassi/pagamenti**, fermo restando l'**obbligo** della **separata annotazione** delle operazioni **non soggette a registrazione ai fini IVA**. In tal caso, opera la **presunzione** in base alla quale la **data di registrazione** dei documenti **coincide con quella di incasso/pagamento**. Quanto esposto in precedenza relativo alle **modalità di registrazione/detrazione IVA** delle fatture di acquisto **influenza** anche la **determinazione del reddito** per tali contribuenti. In sostanza risultano **deducibili** i **costi** relativi alle **fatture ricevute e registrate entro il 31.12**, considerando che il **momento di ricezione** della **fattura elettronica** è **attestato** inequivocabilmente **dal Sdi**. In questo modo, per le **fatture datate 2024**:

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

	♦ **ricevute** nel **2024** ma **registrate** nel **2025**; ♦ **ricevute** e **registrate** nel **2025**; il **costo è deducibile nel 2025**.

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

TASSO DI INTERESSE LEGALE 2025

Con **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10.12.2024**, il **tasso di interesse legale** è stato ridotto dal 2,5% **al 2%, in vigore il 1° gennaio 2025.**
Questa riduzione ha risvolti anche in ambito fiscale, riepilogati in questa scheda.

<table>
<tr><th colspan="2">TASSO DI INTERESSE LEGALE 2025</th></tr>
<tr><td>NUOVO TASSO INTERESSE LEGALE</td><td>Il tasso degli interessi legali, per effetto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10.12.2024, pubblicato in G.U. n. 294 del 10.12.2024, è stato diminuito al 2%. Il tasso d'interesse legale, infatti, passa dal 2,5%, in vigore fino al 31.12.2024, al 2% a partire dal 01.01.2025.

<table><tr><th colspan="2">MISURA DEL TASSO D'INTERESSE LEGALE</th></tr><tr><td>Fino al 31.12.2024</td><td>2,5%</td></tr><tr><td>Dal 01.01.2025</td><td>2%</td></tr></table>
Si ricorda che la misura del tasso d'interesse legale, nel corso degli anni, ha subito diverse modifiche, ed è calcolato sulla base:
del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi;
del tasso di inflazione registrato nell'anno.</td></tr>
<tr><td>I RIFLESSI FISCALI DEL NUOVO TASSO</td><td>La rimodulazione del tasso d'interesse legale ha rilevanza anche fiscale, in particolare per quanto riguarda la procedura del ravvedimento operoso[6], istituto interessato dalle modifiche del c.d. "Decreto Sanzioni"[7] , che consente al contribuente che ha commesso omissioni o irregolarità in sede di versamento dei tributi, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione. L'istituto consente di versare contestualmente:
il tributo o l'eventuale differenza (se dovuti);
la sanzione ridotta;
gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento, fino al giorno in cui tale adempimento è effettuato.
Ciò comporta che i contribuenti che intendano ravvedersi nel 2025 per violazioni intervenute nel 2024 (entro il 31.12), dovranno calcolare e poi sommare fra loro:
gli interessi calcolati al tasso legale del 2,5% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31.12.2024;</td></tr>
</table>

[6] di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/1997.
[7] D.Lgs 87/2024.

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

- gli **interessi calcolati al tasso legale del 2%** per il periodo che va **dal 01.01.2025 alla data di regolarizzazione della violazione.**

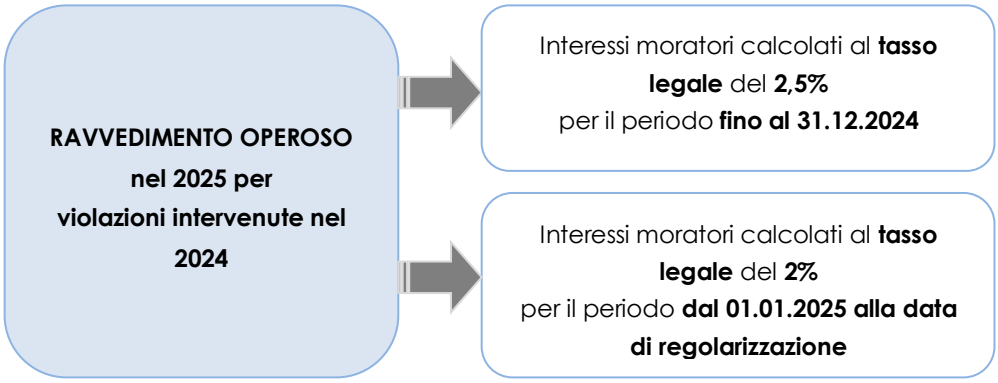

Resta fermo che, **per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2025 in poi**, si applicheranno esclusivamente gli **interessi legali nella nuova misura del 2%.**

INVARIANZA TASSO PER USUFRUTTI E RENDITE

Da notare invece l'**eccezione** rappresentata dal fatto che la base imponibile:

dell'**usufrutto**
delle **rendite**

deve continuare a essere **calcolata**, a partire dal 01.01.2025, ai fini:

- delle **imposte di registro**, e
- di **successione/donazione**, nonché
- delle **altre imposte indirette**,

con riferimento al **tasso d'interesse del 2,5%** (quello vigente nel 2024).

Ha infatti luogo la **prima applicazione**[8] della riforma di cui al **D.Lgs 139/2024**, che ha stabilito che il **tasso** da considerare per i **calcoli** per le suddette rendite per l'**imposta di registro**[9] e quella di **successione**[10] – normalmente pari al tasso legale – **non può scendere sotto al 2,5%**.

[8] di cui al D.M. 27.12.2024.
[9] art. 46, comma 5-ter del D.P.R. 131/1986.
[10] art. 17, comma 1-ter del D.Lgs 346/1990.

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

IL DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2025

Con nota **n. 127214 del 18 dicembre 2024 il MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy) ha pubblicato la misura del diritto camerale per il 2025,** rimasto invariato rispetto a quanto previsto nel 2024. La nota riporta le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2025, qui riassunte.

<table>
<tr><th colspan="2">IL DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2025</th></tr>
<tr><td>PREMESSA</td><td>L'art. 28 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 18.08.2014), ha previsto, "nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", una riduzione graduale del diritto camerale dovuto dalle imprese, rispetto a quello dovuto per il 2014, del 50% dal 2017.
Così con la Nota n. 127214 del 18 dicembre 2024, il Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato gli importi del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per il 2025. Si tratta degli importi stabiliti dal Decreto interministeriale 21.04.2011, ai quali poi si dovrà applicare la riduzione del 50%.</td></tr>
<tr><td>MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE</td><td>Premesso quanto sopra si riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2025.
<table>
<tr><th colspan="2">MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE Importi 2025</th><th></th></tr>
<tr><td>IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA</td><td>Sede</td><td>Unità locale</td></tr>
<tr><td>Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)</td><td>€ 44,00</td><td>€ 8,80</td></tr>
<tr><td>Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria</td><td>€ 100,00</td><td>€ 20,00</td></tr>
<tr><td>IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA</td><td>Sede</td><td>Unità locale</td></tr>
<tr><td>Società semplici non agricole</td><td>€ 100,00</td><td>€ 20,00</td></tr>
<tr><td>Società semplici agricole</td><td>€ 50,00</td><td>€ 10,00</td></tr>
<tr><td>Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001</td><td>€ 100,00</td><td>€ 20,00</td></tr>
<tr><td>Soggetti iscritti al REA</td><td>€ 15,00</td><td></td></tr>
<tr><td>IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO</td><td colspan="2">per ciascuna unità locale/ sede secondaria € 55,00</td></tr>
</table>
Si ricorda che tali misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a</td></tr>
</table>

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

<table>
<tr><td></td><td>ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro[11].</td></tr>
<tr><td>VERSAMENTO COMMISURATO AL FATTURATO</td><td>Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato, cioè le altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie è necessario che le medesime applichino al fatturato 2024 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali.
Gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondato.

Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:
<table>
<tr><th colspan="2">SCAGLIONI DI FATTURATO (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)</th><th>ALIQUOTE</th></tr>
<tr><th>da euro</th><th>a euro</th><th></th></tr>
<tr><td>0</td><td>100.000,00</td><td>€ 200,00 (misura fissa)</td></tr>
<tr><td>oltre 100.000,00</td><td>250.000,00</td><td>0,015%</td></tr>
<tr><td>oltre 250.000,00</td><td>500.000,00</td><td>0,013%</td></tr>
<tr><td>oltre 500.000,00</td><td>1.000.000,00</td><td>0,010%</td></tr>
<tr><td>oltre 1.000.000,00</td><td>10.000.000,00</td><td>0,009%</td></tr>
<tr><td>oltre 10.000.000,00</td><td>35.000.000,00</td><td>0,005%</td></tr>
<tr><td>oltre 35.000.000,00</td><td>50.000.000,00</td><td>0,003%</td></tr>
<tr><td>oltre 50.000.000,00</td><td></td><td>0,001% (fino ad un massimo di € 40.000,00)</td></tr>
</table>
Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.
Si evidenzia, inoltre, che anche l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.</td></tr>
</table>

[11] tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

	Sia nel caso di misure del diritto annuale fisse che di misure commisurate al fatturato dell'esercizio precedente, occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro.

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

TAX CREDIT MUSICA
DOMANDE ENTRO IL 28 FEBBRAIO

INTRODUZIONE

Fino al 28.02.2025 è possibile presentare, esclusivamente on-line, la **domanda** per il riconoscimento del **tax credit musica** (art. 7 del D.L. 91/2013 e DM 147/2013). Si tratta di un **credito d'imposta pari al 30%** dei **costi sostenuti** per le attività di **sviluppo, produzione, digitalizzazione, promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.**

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è necessario rispettare alcuni requisiti procedurali, tra cui la consegna della copia dell'opera su supporto fisico – tramite raccomandata A/R o consegna a mano.

Con la pubblicazione, da parte del Ministero della Cultura – Direzione generale Cinema e audiovisivo, dell'avviso del 30 dicembre 2024 è stata comunicata la possibilità di presentare le domande online entro il 28.2.25.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo l'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cosa è** l'agevolazione "Tax Credit Musica" e chi sono i soggetti beneficiari?
2. **Qual è** la **misura dell'agevolazione** e quali sono **le spese ammissibili**?
3. **Quali** sono i **termini e le modalità** di presentazione delle **domande**?
4. **Quali** sono le **modalità di utilizzo** del credito d'imposta?

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COSA È L'AGEVOLAZIONE "TAX CREDIT MUSICA" E CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI?

R.1. Grazie alla misura cd "Tax credit musica", alle imprese:

- **produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali**[12], nonché
- **produttrici e organizzatrici di spettacoli musicali dal vivo**,

viene riconosciuto **un credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti per attività** di:

- sviluppo,
- produzione,
- digitalizzazione,
- promozione,

di **registrazioni fonografiche o videografiche musicali**.

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di riconoscimento del credito, **l'impresa richiedente** deve possedere **i seguenti requisiti**:

- essere **costituita da almeno un anno prima della richiesta** di accesso alla misura;
- **nell'oggetto sociale prevedere la produzione**, in **forma continuativa e strutturale**, **di fonogrammi**, di cui all'Art. 78 della Legge n. 633 del 1941, **nonché la produzione di videogrammi musicali** o la **produzione e l'organizzazione di spettacoli musicali dal vivo**;
- essere in possesso di classificazione **ATECO 59.20.**

D.2. QUAL È LA MISURA DELL'AGEVOLAZIONE E QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

R.2. Il credito d'imposta è riconosciuto è riconosciuto nella misura del **30% dei costi sostenuti** per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali.

Per **opera** si intendono le registrazioni fonografiche o videografiche musicali **munite di codice ISRC** (International Standard Recording Code), su supporto fisico o digitale, composte da un insieme di almeno otto brani non già pubblicati diversi tra loro, ovvero da uno o più brani non già pubblicati di durata complessiva non inferiore a 35 minuti, salvo quanto stabilito nel periodo successivo. Sono ammessi brani già pubblicati rielaborati («cover»), in una misura non superiore al venti per cento del numero complessivo dei brani o del minutaggio complessivo dell'opera.

Per quanto riguarda le **spese ammissibili** ai fini del calcolo del credito d'imposta[13], queste **devono essere effettivamente sostenute** secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **e sono considerate eleggibili**:

[12] di cui all'Art. 78 della Legge 22 aprile 1941, n. 633.
[13] (Art. 4, comma 2), del D.l. n. 312 del 19 agosto 2021)

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

- le spese relative ai **compensi afferenti allo sviluppo dell'opera**, ovvero quelli spettanti agli artisti-interpreti o esecutori, al produttore artistico, all'ingegnere del suono e ai tecnici utilizzati dall'impresa per la sua realizzazione, nonché spese per la formazione e l'apprendistato effettuate nelle varie fasi di detto sviluppo;
- le **spese relative all'utilizzo e nolo** di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti;
- le **spese di post-produzione**, ovvero montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell'opera, nonché spese di progettazione e realizzazione grafica;
- le **spese di promozione e pubblicità dell'opera**.

Come espressamente previsto nel decreto, l'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. dall'anno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta

L'importo totale delle spese ammissibili è in ogni caso **limitato alla somma di 250.000 euro per ciascuna opera**, la quale, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo pari a 75.000 euro, e comunque **entro l'importo massimo del credito d'imposta riconoscibile**, per ciascuna impresa, **pari a 800.000 euro nei tre anni** di imposta.

I crediti di imposta sono riconosciuti nel **limite di spesa complessivo di 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021** e fino ad esaurimento delle risorse disponibili
in ciascun periodo di imposta.

Nel caso in cui l'ammontare dei crediti d'imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d'imposta da riconoscere a ciascuna impresa è ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e l'importo complessivo del credito spettante[14].

Il credito d'imposta in esame:

- **non concorre alla formazione**
  - ✓ del reddito ai fini delle **imposte sui redditi**,
  - ✓ del valore della produzione ai fini dell'**IRAP**;
- **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità** previsto dal Tuir[15];
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** c.d. "orizzontale"[16], a decorrere dal **decimo giorno successivo** alla comunicazione all'impresa del riconoscimento dell'agevolazione[17]. A tal fine il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i **servizi telematici** messi a disposizione dell'Agenzia dell'Entrate (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

[14] Art. 5, comma 4), del D.l. n. 312 del 19 agosto 2021.
[15] di cui agli artt. 61 e 109, comma 5.
[16] ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/1997.
[17] art. 5, comma 4 del decreto interministeriale, in base al quale (secondo e terzo periodo) "*Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, la Direzione generale Cinema e audiovisivo comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito Il Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 effettivamente spettante. La mancata comunicazione entro il precitato termine non equivale al riconoscimento dell'agevolazione*".

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

Il credito d'imposta inoltre:

- non **è cumulabile** con **altre forme di agevolazione fiscale** previste per i **videogrammi musicali**[18];
- è invece **cumulabile con altri aiuti pubblici** entro il **limite massimo del 70%** dei costi ammissibili[19].

D.3. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE?

R.3. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per registrazioni fonografiche o videografiche musicali, le imprese interessate in possesso dei requisiti, **dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell'opera**, intesa come data di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico, ovvero a quello di pubblicazione dell'opera digitale, devono presentare **la domanda on line** utilizzando, **all'interno della piattaforma DGCOL**, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica.

PRESENTAZIONE DOMANDA	**dal 1° gennaio al 28 febbraio** anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell'opera https://doc.cultura.gov.it/

Al seguente link: "**DGCOL – Materiali utili**" è disponibile il manuale per la compilazione delle domande

Attenzione va prestata al fatto che al fine del rispetto dei termini, **fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC** generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.

Per accedere all'agevolazione fiscale in oggetto, i soggetti interessati devono essere **in possesso di**:

- un **indirizzo di posta elettronica certificata**;
- di un **dispositivo per l'apposizione della firma digitale**.

Viene specificato che tale dispositivo debba essere rilasciato da uno dei **Certificatori autorizzati**[20].

Nell'istanza dovrà essere **specificato**, per la singola opera:

- la **data di distribuzione e commercializzazione** o di prima pubblicazione;
- il **costo complessivo** della realizzazione e l'ammontare totale delle spese eleggibili;
- **l'attestazione di effettività delle spese sostenute**;
- il **credito d'imposta** spettante.

[18] ai sensi della Legge 220/2016.
[19] regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014.
[20] individuati dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni ("*Codice dell'Amministrazione Digitale*").

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

Ai fini dell'**ammissibilità della domanda** è necessario:

- presentarla utilizzando la **piattaforma informatica** online **"DGCOL"**, disponibile all'indirizzo https://doc.cultura.gov.it
- **firmarla digitalmente**, da parte del **legale rappresentante** del soggetto richiedente, con il dispositivo visto in precedenza. Viene peraltro specificato che la **firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID**;
- **corredare la domanda della idonea documentazione**[21] (specificata all'interno della **piattaforma**) comprovante:
  - ✓ la distribuzione e la commercializzazione dell'opera su **supporto fisico** in **numero non inferiore a 1.000 copie**,
  - ✓ ovvero in caso di **supporti digitali**:
    - i. in numero non inferiore a 1.000 copie per opere in download, e
    - ii. in numero non inferiore a 1.300.000 accessi streaming on demand.
- Presentarla nei termini previsti.

Parallelamente all'invio della domanda online, è inoltre necessario **consegnare il supporto fisico dell'opera** oggetto della richiesta di beneficio, **alla Direzione generale Cinema e audiovisivo**

- a mezzo **raccomandata A/R**, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo - Servizio I – Tax credit Musica,
- **oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa**, con indicazione "Allegato istanza credito d'imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 312/2021".

L'Ufficio responsabile del procedimento è il Servizio I della Direzione generale Cinema e audiovisivo. Per ricevere assistenza o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai punti di contatto indicati a questo link: **Contatti e assistenza**. Per eventuali necessità di chiarimenti afferenti all'istruttoria è possibile scrivere all'indirizzo: **taxcreditmusica@cultura.gov.it**

REFERENTI

- Dott.ssa Maria Anna Borsa 06 6723.3342
- Sig.ra Valeria Muto 06 6723.3259
- Dott.ssa Sara Airò 06 6723.3338

TAX CREDIT MUSICA 2025	
Periodo invio domande per il 2024	01.01.2025 - 28.02.2025

[21] art. 5, comma 3 del decreto interministeriale n. 312/2021.

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

Presentazione delle domande	Solamente online - piattaforma DGCOL

D.4. QUALI SONO LE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA?

R.4. Il **credito d'imposta è riconosciuto previa verifica**, da parte del Ministero della cultura, dell'ammissibilità **in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e formali**, nonché nei limiti delle risorse disponibili. **Entro 60 giorni** dal termine di presentazione delle istanze, la Direzione generale Cinema e audiovisivo **comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione** e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.

La mancata comunicazione entro il precitato termine non equivale al riconoscimento dell'agevolazione. Nel caso in cui l'ammontare dei crediti d'imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d'imposta da riconoscere a ciascuna impresa è ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e l'importo complessivo del credito spettante.

In caso di produzione associata, il credito d'imposta è riconosciuto a ciascuna delle imprese partecipanti, in proporzione alla quota di spese eleggibili direttamente sostenute.

Il **credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 10° giorno successivo alla comunicazione all'impresa** del riconoscimento dell'agevolazione.

Per consentire **l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta**, tramite **modello F24**, da presentare esclusivamente **attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, è stato **istituito il codice tributo**:

CODICE TRIBUTO	
6849	Tax credit musica – D.M. 2 dicembre 2014"

In sede di **compilazione del modello F24**, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione **"Erario",** nella colonna **"importi a credito compensati",** o nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo **"anno di riferimento"** deve essere indicato l'anno di concessione del credito, nel formato "AAAA".

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

Provvedimento 460141 del 30 dicembre 2024	Attuazione dell'articolo 30, comma 5-bis, del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: individuazione del **termine** di **decorrenza** delle **modalità telematiche per effettuare gli adempimenti relativi ai frazionamenti catastali dei terreni** di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Provvedimento 460166 del 30 dicembre 2024	Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/UE per quanto riguarda **il regime speciale per le piccole imprese**. **Informazioni da trasmettere e modalità di trasmissione** della comunicazione preventiva.
Provvedimento 460187 del 30 dicembre 2024	Definizione delle **modalità** di **consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale**, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. ♦ Allegato-Schema di convenzione per l'erogazione dei servizi di consultazione

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 1/E del 9 gennaio 2025	**Concordato preventivo biennale** - Versamento, mediante modello F24, **dell'imposta sostitutiva in regime di ravvedimento** di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 in relazione ai redditi prodotti dalle **società o dalle associazioni** – Indicazioni per la compilazione del modello F24 e ridenominazione del codice identificativo "73".

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

Le **Risposte** alle **istanze di interpello pubblicate** dall'Agenzia delle Entrate in **queste settimane** dalla **n. 268 del 20.12.2024 alla n. 2 dell'08.01.2025** sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate ai seguenti link:

- Risposte alle istanze di interpello di DICEMBRE 2024
- Risposte alle istanze di interpello di DICEMBRE 2025

QR code per accesso allo storico delle circolari.

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

LO SCADENZARIO DAL 10.01.2025 AL 24.01.2025

Lunedì **13 gennaio 2025**	I Soggetti che hanno corrisposto **compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo a "dipendenti delle pubbliche amministrazioni"** devono **comunicare** agli uffici delle Amministrazioni dello Stato che effettuano il conguaglio ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, **le somme corrisposte, l'importo dei contributi e delle ritenute effettuate**.
Mercoledì **15 gennaio 2025**	**I soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente.** La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
Mercoledì **15 gennaio 2025**	**Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione,** anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente,** nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.
Mercoledì **15 gennaio 2025**	I **sostituti d'imposta** che hanno intenzione di prestare **assistenza fiscale nell'anno 2025** devono **comunicarlo direttamente ai propri sostituiti**, lavoratori dipendenti e pensionati.
Giovedì **16 gennaio 2025**	Le **persone fisiche titolari di partita IVA** che, nell'anno precedente hanno dichiarato **ricavi o compensi 2023 di ammontare non superiore a 170 mila euro**, e hanno usufruito della proroga, devono provvedere al **versamento della seconda rata di acconto delle imposte**

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

	dovute in base alla dichiarazione dei redditi. La proroga **non riguarda** il **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi assicurativi** dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.
Giovedì **16 gennaio 2025**	I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di dicembre** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Giovedì **16 gennaio 2025**	I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Giovedì **16 gennaio 2025**	Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, e **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente.**
Giovedì **16 gennaio 2025**	I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento** dell'**imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.
Giovedì **16 gennaio 2025**	**Banche, società fiduciarie, imprese di investimento** abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

	intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche. **L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.**
Giovedì **16 gennaio 2025**	**I sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **dicembre 2024** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.
Giovedì **16 gennaio 2025**	I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **dicembre** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
Giovedì **16 gennaio 2025**	**I Condomini,** in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese di dicembre** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Giovedì **16 gennaio 2025**	I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Giovedì **16 gennaio 2025**	I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti,

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

	nel **mese di dicembre,** in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione,** tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Giovedì **16 gennaio 2025**	Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita** stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Venerdì **17 gennaio 2025**	Ultimo giorno utile per **l'invio della domanda di prenotazione del contributo a favore degli autotrasportatori di merci per c/terzi** finalizzato al **rinnovo del "parco veicoli".** Ciascuna impresa può presentare una sola domanda tramite PEC all'indirizzo ram.investimenti2025@legalmail.it fino alle ore 16:00 del 17.1.2025. Il modello di istanza è disponibile in apposito formato informatico sul sito del soggetto gestore RAM Spa.
Lunedì **20 gennaio 2025**	Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel **mese precedente** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.